

# **Ordinanza del Consiglio dei PF sui Politecnici federali di Zurigo e Losanna (Ordinanza PFZ-PFL)**

**Modifica dell'11 marzo 2009**

---

*Il Consiglio dei PF  
ordina:*

I

L'ordinanza PFZ-PFL del 13 novembre 2003<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 10 cpv. 4*

<sup>4</sup> I PF possono versare ai liberi docenti un onorario per i corsi tenuti; i mandati d'insegnamento sono retti dalle disposizioni dell'articolo 17a della legge sui PF.

*Art. 11 cpv. 3*

*Abrogato*

*Art. 12 cpv. 4*

<sup>4</sup> I mandati d'insegnamento sono retti dalle disposizioni dell'articolo 17a della legge sui PF.

*Art. 13*

*Abrogato*

II

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2009.

11 marzo 2009

In nome del Consiglio dei PF:  
Il presidente, Fritz Schiesser

<sup>1</sup> RS 414.110.37

